



Sentenza nelle cause riunite C-562/21 PPU e C-563/21 PPU
Openbaar Ministerie
(giudice costituito per legge nello Stato membro emittente)

Stampa e Informazione

Rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo: la Corte precisa i criteri che consentono all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di valutare il rischio eventuale di violazione del diritto fondamentale della persona ricercata a un equo processo

Due mandati d'arresto europei (in prosieguo: i «MAE») ¹ sono stati emessi nel mese di aprile 2021 da giudici polacchi nei confronti di due cittadini polacchi, ai fini, rispettivamente, dell'esecuzione di una pena privativa della libertà e dell'esercizio di un'azione penale. Poiché gli interessati si trovavano nei Paesi Bassi e non hanno acconsentito alla loro consegna, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) è stato investito di domande di esecuzione dei suddetti MAE.

Il giudice del rinvio esprime dubbi circa l'obbligo di accogliere tali domande. Al riguardo, esso rileva che, dal 2017, in Polonia sussistono carenze sistemiche o generalizzate che incidono sul diritto fondamentale a un equo processo ², e segnatamente sul diritto a un giudice precostituito per legge, carenze che risulterebbero, in particolare, dal fatto che i giudici polacchi sono nominati su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS»). Orbene, secondo la risoluzione adottata nel 2020 dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), la KRS, a partire dall'entrata in vigore di una legge di riforma giudiziaria il 17 gennaio 2018, non è più un organo indipendente ³. Dal momento che giudici nominati su proposta della KRS avrebbero potuto partecipare al procedimento penale conclusosi con la condanna di una delle due persone interessate o potrebbero essere chiamati a conoscere della causa penale dell'altra persona interessata, il giudice del rinvio ritiene che sussista un rischio reale che le persone in parola subiscano, in caso di consegna, una violazione del loro diritto a un giudice precostituito per legge.

In tali circostanze, detto giudice chiede alla Corte se l'esame in due fasi ⁴, che è stato sancito dalla Corte nel contesto di una consegna sulla base dei MAE, alla luce delle garanzie di indipendenza e di imparzialità insite nel diritto fondamentale a un giusto processo, sia applicabile nel caso in cui sia in discussione la garanzia, del pari insita in tale diritto fondamentale, relativa a un giudice precostituito per legge.

La Corte, riunita in Grande Sezione e statuendo in applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza, risponde in senso affermativo e precisa le modalità di applicazione di tale esame.

¹ Ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).

² Garantito all'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

³ Il giudice del rinvio fa del pari riferimento alla sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), [C-791/19](#), punti 108 e 110 (v. [CS n.130/21](#)).

⁴ Nell'ambito della prima fase di detto esame, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve valutare il rischio reale di violazione dei diritti fondamentali alla luce della situazione generale dello Stato membro emittente; nell'ambito della seconda fase, suddetta autorità deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussista un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale della persona ricercata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. V. sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), [C-216/18 PPU](#) (v. altresì [CS n.113/18](#)), e del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell'autorità giudiziaria emittente), [C-354/20 PPU](#) e [C-412/20 PPU](#) (v. [CS n.164/20](#)).

Giudizio della Corte

La Corte dichiara che, quando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un MAE dispone di elementi che attestano l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti l'indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, essa può rifiutare la consegna, sulla base della decisione quadro 2002/584⁵, solo se constata che sussistono, nelle circostanze particolari della causa, motivi seri e comprovati di ritenere che il diritto fondamentale della persona interessata a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sia stato violato o rischi, in caso di consegna, di essere violato.

A tal riguardo, la Corte precisa che il diritto di essere giudicato da un giudice «costituito per legge» include, per sua stessa natura, il processo di nomina dei giudici. Pertanto, nell'ambito della prima fase dell'esame volto a valutare l'esistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, segnatamente connesso alla violazione del requisito di un giudice costituito per legge, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve effettuare una valutazione complessiva, fondata su ogni elemento oggettivo, affidabile, preciso e debitamente aggiornato relativo al funzionamento del sistema giurisdizionale nello Stato membro emittente e, in particolare, al contesto generale di nomina dei giudici in tale Stato membro. Costituiscono siffatti elementi le informazioni contenute in una proposta motivata rivolta dalla Commissione europea al Consiglio in base all'articolo dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, la risoluzione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), menzionata in precedenza, nonché la pertinente giurisprudenza della Corte⁶ e della Corte europea dei diritti dell'uomo⁷. Per contro, la circostanza che un organo, come la KRS, coinvolto nel processo di nomina dei giudici sia composto, in modo preponderante, da membri che rappresentano i poteri legislativo o esecutivo o da questi ultimi scelti, non può bastare a giustificare il rifiuto della consegna.

Nell'ambito della seconda fase di detto esame, spetta alla persona oggetto di un MAE fornire elementi concreti che facciano ritenere che le carenze sistemiche o generalizzate del sistema giurisdizionale abbiano avuto un'incidenza concreta sul trattamento della sua causa penale o possano avere, in caso di consegna, una siffatta incidenza. Tali elementi possono essere integrati, se del caso, da informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente.

In proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, un MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve tener conto degli elementi relativi alla composizione del collegio giudicante che ha conosciuto della causa penale o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'indipendenza e dell'imparzialità di tale collegio. Per rifiutare la consegna non è sufficiente che uno o più giudici, che hanno partecipato al suddetto procedimento, siano stati nominati su proposta di un organo quale la KRS. Occorre, inoltre, che la persona interessata fornisca elementi relativi, segnatamente, alla procedura di nomina dei giudici interessati e all'eventuale distacco di questi ultimi, che conducano a constatare che la composizione di siffatto collegio giudicante è stata tale da ledere il suo diritto fondamentale a un equo processo. Peraltro, occorre tener conto dell'eventuale esistenza di una possibilità, per l'interessato, di chiedere la riconsiderazione dei membri del collegio giudicante per motivi attinenti ad una violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo, dell'eventuale esercizio di detta possibilità da parte della persona in parola nonché del seguito dato alla sua domanda di riconsiderazione.

⁵ V., in tal senso, l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 in forza dei quali, da un lato, gli Stati membri danno esecuzione ad ogni MAE in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni di tale decisione quadro e, dall'altro, l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del TUE non può essere modificato per effetto suddetta decisione quadro.

⁶ Sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), [C-585/18](#), [C-624/18](#) e [C-625/18](#) (v. [CS n.145/19](#)), del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorso), [C-824/18](#) (v. [CS n.31/21](#)), del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), [C-791/19](#) (v. [CS n.130/21](#)), nonché del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), [C-487/19](#) (v. [CS n.173/21](#)).

⁷ Corte EDU, 22 luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia.

In secondo luogo, quando un MAE è stato emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve prendere in considerazione elementi relativi alla situazione personale della persona interessata, alla natura del reato per il quale quest'ultima è sottoposta a procedimento penale, al contesto fattuale in cui tale MAE si inserisce o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'indipendenza e dell'imparzialità del collegio giudicante verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento relativo alla persona in parola. Elementi del genere possono anche riferirsi alle dichiarazioni rese da autorità pubbliche che potrebbero incidere nel caso concreto. Per contro, la circostanza che l'identità dei giudici che saranno chiamati a conoscere eventualmente della causa della persona interessata non sia nota al momento della decisione sulla consegna, o, qualora la loro identità sia nota, che tali giudici siano stati nominati su proposta di un organo quale la KRS non può essere sufficiente per rifiutare suddetta consegna.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106